



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 437 del 2018, proposto da:

Comune di Grottaglie, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Sannicandro, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Peucetia n.28;

contro

Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Taranto non costituito in giudizio;

per conseguire, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti,

accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c, al fine di

accertare la congruità o meno delle valutazioni di stima di immobili, nella

specie inclusi come aree edificabili nel' P.R.G. del Comune di Grottaglie, ai

fini del calcolo dell'I.M.U.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che l'istituto processuale di cui all'art. 696 c.p.c. può trovare ingresso nel giudizio innanzi al Giudice Amministrativo solo in quanto compatibile con le specificità che caratterizzano il processo amministrativo;

Considerato che in senso stretto l'attività istruttoria anticipata (rispetto alla successiva e, peraltro, solo eventuale proposizione del giudizio), nella quale si sostanzia il peculiare procedimento dell'accertamento tecnico preventivo, appare assimilabile - quanto al rito e per evidenti ragioni di analogia - all'istituto delle misure cautelari *ante causam* previsto dall'art. 61 I comma c.p.a.;

Considerato che tale norma, in ragione della natura eccezionale e straordinaria del rimedio previsto, richiede la necessaria sussistenza di presupposti, quali la *“eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire la previa notificazione de ricorso...”* e - ancor prima - *la notificazione dell'istanza “con le forme previste per la notificazione del ricorso”*;

Ritenuta - da un lato - l'inconferenza alla fattispecie in esame del primo presupposto, ovvero quello relativo alla *“eccezionale gravità e urgenza”*, in quanto specificamente connesso alla natura cautelare del provvedimento *ante causam* di cui al citato art. 61 c.p.a. e - dall'altro - la necessità della previa notificazione della domanda;

Rilevato che l'istanza o *latu sensu* *“ricorso”* in esame, a prescindere da ogni altra considerazione (anche con riferimento al profilo della sussistenza o meno della giurisdizione in capo al G.A., in ragione dello specifico oggetto) non risulta notificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la domanda proposta.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce il giorno 4 maggio 2018.

Il Presidente
Antonio Pasca

IL SEGRETARIO